

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 445

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VITI, BINETTI, FINCATO, MICHELINI, MENSORIO, CAFARELLI,  
FERRARI BRUNO, RICCI, CIOCIA, BONETTI, MATARRESE,  
DIGLIO, PISICCHIO, DEGENNARO, LENOCI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale già appartenente ai centri interaziendali per la formazione professionale nell'industria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, prevedeva la possibilità che la cassa per il Mezzogiorno promuovesse e finanziasse, nei settori della istruzione e dell'addestramento professionale, programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, nonché assumesse partecipazioni in enti svolgenti attività di formazione professionale.

In attuazione di ciò ed a iniziativa della « Cassa » vennero costituite le cosiddette « Associazioni CIAPI » (Centri interaziendali per la formazione professionale nell'industria), strutture formative di servizio, ubicate in aree geografiche di crescente sviluppo industriale, nelle quali la

stessa « Cassa » assunse in generale posizioni associative di maggioranza.

Con l'avvio però delle attività delle regioni a statuto ordinario, il CIPE, con propria delibera del 12 dicembre 1972, in coerenza con l'avviato passaggio di competenze alle regioni, stabilì che le funzioni amministrative esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno all'interno delle suddette associazioni venissero trasferite alle regioni meridionali, così come la proprietà dei relativi beni ed immobili.

Successivamente alcune di tali regioni, nell'ambito delle scelte operate in sede di organizzazione delle attività di formazione professionale, hanno stabilito, con proprie leggi, di promuovere lo sciogli-

mento delle associazioni CIAPI, trasferendo le relative funzioni alla gestione diretta, con conseguente passaggio del personale negli organici regionali.

L'inquadramento nei ruoli di tale personale veniva comunque prefigurato, in assenza di norme legislative che consentissero il passaggio diretto, attraverso formula concorsuale, per sua natura selettiva, e senza riconoscimento del servizio prestato presso i CIAPI, con notevole danno economico degli interessati, i quali non per propria volontà, ma per decisione regionale assunta con apposita legge, si vedevano « costretti » a transitare nei ruoli regionali.

Vero è che l'articolo 97, terzo comma, della Costituzione prescrive che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda, per garantirne il « buon anda-

mento », mediante concorso. Ma è anche vero che lo stesso articolo 97 prevede una tipologia di deroghe, istituendo tale obbligo « salvo i casi stabiliti dalla legge ».

È evidente che nel presente caso i principi di « buon andamento » verrebbero abbondantemente garantiti, attraverso il risultato positivo che l'approvazione della presente proposta di legge consentirebbe. In effetti, non disperdere il potenziale professionale e didattico esistente rappresenta infatti un interesse per la pubblica amministrazione così come la conservazione di quest'esperienza costituisce una utilità, oltre che economica, altresì giuridica.

Non vi è motivo dunque di sottoporre ad ulteriore prova tale personale, che costituisce un potenziale soggettivo collaudato per circa 20 anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le regioni meridionali, alle quali sono state trasferite, con delibera CIPE del 12 dicembre 1972, le funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno all'interno delle associazioni CIAPI (Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), qualora con proprio provvedimento legislativo promuovano lo scioglimento delle suddette associazioni, hanno facoltà di inquadrare, a domanda, nei ruoli regionali il relativo personale.

## ART. 2.

1. All'atto dell'inquadramento il servizio prestato dai dipendenti dei CIAPI all'interno di tali strutture può essere riconosciuto con criteri uniformi a quelli adottati dalle regioni per il personale statale trasferito.

## ART. 3.

1. Al personale che, ai sensi dell'articolo 1, venga inquadrato nei ruoli regionali non può essere attribuito un trattamento economico superiore a quello derivante dal riconoscimento del servizio a norma dell'articolo 2.

2. L'eventuale eccedenza rispetto al trattamento in godimento alle dipendenze dei CIAPI è comunque conservata come assegno personale pensionabile, riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.